

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA
PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione del 5 dicembre 2009, n. 12 recante il regolamento attuativo della predetta legge regionale n. 19/2008, successivamente rimodulato con decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 2518 del 8/06/2020, con il quale è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
- VISTO** il D.D.G. n. 2430 del 14 giugno 2022, con cui è stato conferito al Dott. Giuseppe Collura l'incarico di Dirigente dell'Area 5 "Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e Organismo pagatore (AGEA);
- VISTO** il D.P. Reg, n. 444 del 13.02.2023 con il quale è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 91 del 10.02.2023, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
- VISTO** il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), modificato dal Decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188, e in particolare l'articolo 3-bis che disciplina l'attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e con il quale si stabilisce che le Regioni verificano requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza sugli stessi;
- VISTO** il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154;

- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 21 febbraio 2024 n. 83709 "Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività." pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13.04.2024;
- VISTO** l'art. 20, comma 1, del suddetto Decreto Ministeriale "Disposizioni transitorie abrogazioni" il quale recita: "I CAA e le società di cui essi si avvalgono già abilitati alla data di pubblicazione del presente decreto possono continuare ad operare nei dodici mesi successivi. Entro sessanta giorni da quest'ultima data, la regione o la provincia autonoma competente verifica il possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento definiti dal presente decreto. La carenza dei requisiti dei CAA, accertata a seguito dei controlli di cui all'art. 18, comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei propri compiti e funzioni da parte della regione e delle province autonome.";
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008 "Riforma dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola", che ha ridefinito, tra l'altro, i requisiti minimi di garanzia e funzionamento degli stessi;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 265 del 27 luglio 2012, inerente nuove disposizioni per l'attuazione dell'articolo 3 bis del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, introdotto dall'articolo 4 del Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 in materia di autorizzazione e vigilanza dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e revoca della Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 22 settembre 2011;
- VISTO** il D.D.G. n. 2816 del 3 settembre 2012 con il quale sono state adottate le procedure operative del Dipartimento per l'accertamento e la verifica dei requisiti per lo svolgimento dell'attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Sicilia;
- VISTO** il D.D.G. n. 604 del 17 aprile 2003 con il quale è stata concessa l'abilitazione ad operare al CAA FENAPI s.r.l., con sede legale a Fiumedinisi (ME), in Via Umberto I, 37;
- VISTO** il D.D.G. n. 847 dell'8/05/2009 con il quale si autorizza al CAA FENAPI s.r.l. il trasferimento della sede legale a Fiumedinisi (ME) da Via Umberto I, 37 a Via Lentinia, 2;
- VISTA** la pec del 04.06.2024, nota prot. n.0021-0015-GENERALE-2024 del 03.06.2024, assunta al ns. protocollo n. 112253 del 05.06.2024, con cui il CAA FENAPI s.r.l. chiede l'apertura di una nuova sede operativa a Fondi (LT), sita in Via Vallecorsa n. 6;
- VISTA** la nota Dipartimentale prot. n. 134170 del 08.07.2024 indirizzata alla Regione Lazio, per la verifica in loco della nuova sede in Fondi (LT), sita in Via Vallecorsa n. 6;
- VISTA** la pec del 22.08.2024, nota prot. n.1036779 del 22/08/2024 della Regione Lazio, assunta al protocollo n. 153889 del 22.08.2024 con la quale è stato trasmesso il verbale di sopralluogo effettuato nella sede operativa del CAA FENAPI srl di Fondi (LT), sita in Via Vallecorsa n. 6, le cui risultanze sono state favorevoli;
- RITENUTO** pertanto di dovere procedere all'abilitazione della predetta sede operativa nel Comune di Teramo (TE) del CAA FENAPI s.r.l.;

Su proposta dell'AREA 5, a termini delle vigenti disposizioni,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in premessa si autorizza l'abilitazione della sotto indicata sede operativa del CAA FENAPI s.r.l., con sede legale a Fiumedinisi (ME) in via Lentinia, 2:

REGIONE	COMUNE	INDIRIZZO	RESPONSABILE SEDE
LAZIO	FONDI (LT)	VIA VALLECORSAN. 6	TATARELLI GUIDO

Restano confermate le condizioni e le prescrizioni previste dai provvedimenti di abilitazione del CAA e dalla vigente normativa.

Avverso il presente atto è ammesso, alternativamente:

- 1) il ricorso giurisdizionale al T.A.R. SICILIA nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- 2) il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

Il presente decreto verrà trasmesso agli organi competenti e sarà pubblicato sul sito internet (www.regione.sicilia.it) della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.r. 12/08/2014 n.21 così come modificato dall'art. 98 della L.r. 7 Maggio 2015 n.9.

Palermo 11.09.2024

IL DIRIGENTE GENERALE

Dario Cartabellotta

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/1993)

IL DIRIGENTE DELL'AREA 5

Giuseppe Collura

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/1993)